

Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico: proroga delle detrazioni, con alcune sorprese

Numero :	119/2013
Gruppo :	IMPOSTE DIRETTE
Oggetto :	PROROGA DETRAZIONI 50% (EX 36%) E 55%
Norme e prassi :	ART. 14, 15 E 16, D.L. N. 63 DEL 04.06.2013 (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 130 DEL 05.06.2013); ART. 16-BIS DEL TUIR (D.P.R. N. 917/1986); ART. 1, COMMI 344-349, LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ART. 1, COMMI 20-24, LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008); ART. 29, COMMA 6, D.L. N. 185/2008; D.M. 19.02.2007, COME MODIFICATO DAL D.M. 07.04.2008;

Scarica qui gratis il D.L. n. 63 del 04.06.2013 http://www.fiscoetasse.com/upload/Decreto_legge_63_del_4_6_2013.pdf

Sintesi

Con **Decreto Legge n. 63 del 04.06.2013**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 130 di ieri 05.06.2013*, è stata approvata la **proroga** delle **detrazioni** relative alle spese di **ristrutturazione edilizia** e di **risparmio energetico**. In particolare:

- ◆ la **detrazione Irpef del 50%** (anziché del 36%) per le spese di **ristrutturazione edilizia**, in scadenza il prossimo 30 giugno (termine dopo il quale la misura della detrazione sarebbe tornata al 36%), è stata **prorogata fino al 31 dicembre 2013**. La medesima detrazione è stata, altresì, **estesa alle spese di acquisto di mobili** destinati all'arredo dell'abitazione da ristrutturare, con un **limite di spesa di € 10.000**;
- ◆ la **detrazione Irpef/Ires del 55%**, anch'essa in scadenza il prossimo 30 giugno (termine dopo il quale tale agevolazione sarebbe stata "inglobata" nella detrazione Irpef del 36%), è stata **prorogata fino al 31 dicembre 2013** e, per gli interventi eseguiti sui **condomini, fino al 30 giugno 2014**. Inoltre, **per le spese sostenute dal 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del decreto), la misura di tale detrazione è **elevata** dal 55% al **65%**.

Il Governo ha voluto, in tal modo, dare un segnale forte all'economia e, in particolare, al settore dell'edilizia particolarmente colpito dalla crisi economica congiunturale.

Gli argomenti

1. PREMESSA
2. LA DETRAZIONE IRPEF DEL 50% (EX 36%) E LA PROROGA FINO AL 31.12.2013
3. LA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55% E LA PROROGA NELLA MISURA PIÙ ELEVATA DEL 65%
4. INTERVENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA

Premessa

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 31 maggio il Governo ha varato un **decreto legge che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia**, evitando in tal modo un aggravamento della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia avviata dalla Commissione Europea il 24.09.2012 (procedura di infrazione n. 2012/0368).

Il Decreto, oltre a **modificare ed aggiornare**, con la nuova Direttiva UE, il **D. Lgs. n. 192 del 19.08.2005 relativo al rendimento energetico nell'edilizia**, rimasto fermo alla vecchia Direttiva 2002/91/CE, prevede anche la **proroga della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/lres del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno. Con tale proroga, il Governo ha voluto dare un segnale forte all'economia e, in particolare, al settore dell'edilizia particolarmente colpito dalla crisi economica congiunturale.

Il Decreto varato dal Governo è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013** come **D.L. n. 63 del 04.06.2013**, denominato: "*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*". Il decreto è **entrato in vigore oggi 6 giugno 2013**, come disposto dall'art. 22 del decreto medesimo, il quale stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nell'addentrarci nelle novità apportate dal recente D.L. n. 63 del 05.06.2013 in merito alla proroga dei due "eco-bonus", abbiamo ritenuto opportuno descrivere in sintesi anche la disciplina delle due detrazioni.

La detrazione Irpef del 50% (ex 36%) e la proroga fino al 31.12.2013

(art. 16,
D.L. n. 63/2013)

La normativa sulla **detrazione Irpef del 36%** per le spese sostenute per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio**, inizialmente introdotta con la Legge n. 449/1997, è stata poi negli anni integrata (anche con documenti di prassi) e prorogata di volta in volta da varie leggi, fino ad oggi.

Il "**Decreto salva – Italia**" (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011), all'**art. 4**, ha **inserito nel Tuir** (D.P.R. n. 917/1986) il **nuovo art. 16-bis**, che contiene tutta la disciplina inerente la detrazione in parola, fissando così di fatto "**a regime**" la detrazione Irpef del 36% a partire **dal 1° gennaio 2012**, senza che questa sia più legata ad alcuna scadenza o proroga.

DETRAZIONE IRPEF 36%



A regime dal 2012
(nuovo art. 16-bis del Tuir)

Le spese per le quali si può fruire della detrazione in parola, così come definite ora dall'art. 16-bis del Tuir, sono, in sintesi, le seguenti:

DETRAZIONE 36%: SPESE AGEVOLABILI	
MANUTENZIONE ORDINARIA	SU PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI (CONDOMINI)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	
RISTRUTTURAZIONE	SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI (E LORO PERTINENZE)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	
RISTRUTTURAZIONE	
RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	
REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE E POSTI AUTO PERTINENZIALI	
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PORTATORI DI HANDICAP	
INTERVENTI PER PREVENIRE ATTI ILLECITI DA PARTE DI TERZI	
CABLATURA DEGLI EDIFICI E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	
INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, "CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI BASATI SULL'IMPIEGO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA"	
MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA SU EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI	
BONIFICA DELL'AMIANTO	
OPERE VOLTE AD EVITARE INFORTUNI DOMESTICI	
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI INTERI FABBRICATI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE O COOPERATIVE EDILIZIE CHE PROVVEDONO, ENTRO 6 MESI DALLA FINE DEI LAVORI, ALLA VENDITA O ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI	
SPESE DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE	

La **disciplina generale** prevede che la detrazione Irpef del 36% **si applichi all'imposta lorda** e fino ad un ammontare complessivo delle spese documentate pari a **€ 48.000 per unità immobiliare** (e non per persona che ha sostenuto le spese).

La ripartizione della detrazione Irpef del 36% è ammessa in **10 rate annuali** di pari importo.



E' da precisare, però, che l'**art. 11 del D.L. n. 83/2012** (c.d. "Decreto Sviluppo 2012") ha stabilito che, per le **spese documentate sostenute dal 26.06.2012** (data di entrata in vigore del decreto medesimo) **al 30.06.2013**, relative agli interventi di cui recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR, **la detrazione Irpef spettante fosse innalzata al 50%** e **la spesa massima complessiva** su cui calcolare tale detrazione fosse innalzata a **€**

96.000¹. Dal 1° luglio 2013, la detrazione in parola sarebbe dovuta tornare al 36% con tetto massimo di spesa di € 48.000.

DETRAZIONE 36% - 50% DAL 2012 (Ante D.L. n. 63 del 04.06.2013)		
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE	TETTO MAX DI SPESA
01.01.2012 - 25.06.2012	36%	€ 48.000
26.06.2012 - 30.06.2013	50%	€ 96.000
01.07.2013 -	36%	€ 48.000

Invece, con **D.L. n. 63 del 04.06.2013²**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 di ieri 05.06.2013, è stata approvata la **proroga di ulteriori 6 mesi della detrazione Irpef** nella misura più elevata del **50%** per le spese di **ristrutturazione edilizia**.

In sostanza, dal 1° luglio 2013 la misura della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio **non ritornerà più dal 50% alla misura del 36% prevista a regime**, ma **resterà fissata al 50% fino al 31.12.2013**.

Inoltre, ai contribuenti che fruiscono della detrazione in esame è riconosciuta un'**ulteriore detrazione Irpef del 50%** delle spese documentate sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, fino ad un **importo massimo di spesa agevolabile pari a € 10.000**, quindi, l'importo massimo della **detrazione spettante** è pari a **€ 5.000³**. Anche quest'ulteriore detrazione è ripartibile in dichiarazione dei redditi in **10 rate annuali di pari importo** e deve essere suddivisa tra gli aventi diritto.

Le nuove regole si applicano alle **spese documentate sostenute** dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi **da oggi 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013**:

DETRAZIONE 36% - 50% DAL 2012 (Post D.L. n. 63 del 04.06.2013)		
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE	TETTO MAX DI SPESA
01.01.2012 - 25.06.2012	36%	€ 48.000
26.06.2012 - 05.06.2013	50%	€ 96.000

¹ In caso di mera prosecuzione di lavori iniziati prima del 26.06.2012, tale limite massimo di spesa deve essere assunto al netto di quanto sostenuto in precedenza.

² Art. 16.

³ La formulazione della norma è simile a quella introdotta dal D.L. n. 5 dell'11.02.2009 che riguardava, però, oltre ai mobili, anche gli elettrodomestici di classe energetica A+, gli apparecchi televisivi ed i computer, per i quali la detrazione era pari al 20%.

06.06.2013 - 31.12.2013	50%	€ 96.000 (spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)
	50%	€ 10.000 (spese per acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione)
01.01.2014 -	36%	€ 48.000

Restano fermi gli adempimenti richiesti finora dal D.M. n. 41/1998 per fruire della detrazione, tra cui il pagamento delle spese agevolabili con **bonifico bancario o postale** (con applicazione della **ritenuta del 4%** ad opera della banca o della posta al momento dell'accredito del bonifico⁴).

Si ricorda, con riguardo agli adempimenti, che, a seguito della semplificazione della **documentazione necessaria** per fruire della detrazione Irpef del 36% ad opera del Decreto Sviluppo 2011⁵, a partire dalle **spese** di recupero del patrimonio edilizio **sostenute dal 14.05.2011 non deve essere più inviata la Comunicazione preventiva di inizio lavori** al Centro Operativo di Pescara.

In luogo di essa, è **sufficiente indicare in dichiarazione dei redditi** (modello 730 o modello UNICO PF) **i dati catastali** dell'immobile e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione e **conservare ed esibire a richiesta** degli uffici delle Entrate **i documenti indicati con Provvedimento direttoriale del 02.11.2011** (che sono i medesimi documenti che prima dovevano essere allegati alla Comunicazione preventiva di inizio lavori)⁶.

⁴ A tal riguardo, si ricorda che la misura della ritenuta sui bonifici effettuati per le detrazioni del 36% e del 55% è stata abbassata dal 10% al 4% ad opera della Manovra Correttiva 2011 (art. 23, comma 8, D.L. n. 98 del 06.07.2011). La misura del 4% si applica a tutti i bonifici effettuati dal 6 luglio 2011.

⁵ Art. 7, comma 2, lett. q) ed r), D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011.

⁶ Si tratta dei seguenti documenti:

- ◆ abilitazioni amministrative edilizie se richieste, o, se non richieste, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio dei lavori e il fatto che gli interventi sono agevolabili;
- ◆ domanda di accatastamento (per gli immobili non ancora censiti);
- ◆ ricevute di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- ◆ delibera assembleare + tabella millesimale (se interventi su parti comuni di edificio residenziale);
- ◆ dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori (se interventi effettuati dal detentore dell'immobile);
- ◆ comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori inviata all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente (se richiesta dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri);
- ◆ fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate (anche senza indicazione separata del costo della manodopera);
- ◆ ricevute dei bonifici di pagamento.

Non è più richiesto, poi, l'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera.

La detrazione Irpef/Ires del 55% e la proroga nella misura più elevata del 65%

(art. 14,
D.L. n. 63/2013)

La **detrazione Irpef/Ires del 55%** delle **spese** sostenute per **interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti** è stata istituita dalla Finanziaria 2007 ed è stata poi **più volte prorogata**. Da ultimo, il **Decreto Sviluppo 2012** (D.L. n. 83/2012, all'art. 11) ne aveva disposto la proroga per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013**.

FINANZIARIA 2007	Introduzione dell'agevolazione dal 2007
FINANZIARIA 2008	Proroga per tutto il triennio 2008-2010
FINANZIARIA 2011	Proroga per tutto il 2011
DECRETO SALVA-ITALIA (D.L. N. 201/2011)	Proroga per tutto il 2012
DECRETO SVILUPPO 2012 (D.L. N. 83/2012)	Proroga fino al 30.06.2013

Dal **1° luglio 2013**, invece, l'agevolazione **avrebbe dovuto essere "riassorbita" dalla detrazione Irpef (e solo Irpef⁷) del 36%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa nel frattempo strutturale.

L'**art. 16-bis del Tuir**, inserito nel Testo Unico per rendere l'agevolazione del 36% strutturale e definitiva, contempla, infatti, tra gli interventi agevolabili, alla **lett. h) del comma 1**, gli interventi:

*"relativi alla realizzazione di **opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici** con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle **fonti rinnovabili di energia**. Le predette opere possono essere realizzate **anche in assenza di opere edilizie propriamente dette**, acquisendo idonea **documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici** in applicazione della normativa vigente in materia."*

DETRAZIONE 55% DAL 2012 (Ante D.L. n. 63 del 04.06.2013)	
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE
01.01.2012 - 30.06.2013	55%
01.07.2013 -	inclusa nel 36%

Invece, il **D.L. n. 63 del 04.06.2013⁸** ha stabilito la **proroga della detrazione Irpef/Ires** per gli interventi volti al **risparmio energetico** fino al:

- ◆ **31 dicembre 2013;**

⁷ La detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si applica, infatti, solo all'Irpef, e non anche all'Ires, come avviene invece per la detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico.

⁸ Art. 14.

- ◆ **30 giugno 2014** per gli interventi relativi a **parti comuni di edifici condominiali** di cui agli artt. 1117⁹ e 1117-bis del codice civile **o** che interessino **"tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio"**.

Inoltre, per le **spese documentate sostenute da oggi 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) e fino al termine di scadenza dell'agevolazione, la detrazione è elevata al **65%** (in luogo del 55%).

Restano, invece, **escluse** dall'ambito di applicazione della proroga le spese per:

- ◆ interventi di **sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia**;
- ◆ interventi di **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria**¹⁰.

Le spese per questi due tipi di interventi, quindi, restano **deducibili nella misura del 55% se sostenute fino al 30.06.2013**, mentre non saranno più deducibili dal 1° luglio 2013.

Si precisa che, per individuare il periodo d'imposta di **sostenimento delle spese**, deve farsi riferimento al **principio di cassa** (data di pagamento) per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al **principio di competenza** per i soggetti esercenti attività d'impresa.

Resta ferma la ripartizione della detrazione in dichiarazione dei redditi in **10 quote annuali di pari importo** (come divenuto ormai obbligatorio dal 2011¹¹).

DETRAZIONE 55% DELLE SPESE SOSTENUTE PER: (Post D.L. n. 63 del 04.06.2013)		
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE	RIPARTIZIONE
01.01.2012 - 05.06.2013	55%	10 rate annuali
06.06.2013 - 31.12.2013 (o 06.06.2013 - 30.06.2014 nel caso dei condomini)	65%	10 rate annuali

⁹ In merito alle parti comuni degli edifici, si fa presente che **dal prossimo 18.06.2013 entrano in vigore le nuove regole previste dalla Riforma del Condominio** (Legge n. 220 dell'11.12.2012).

¹⁰ Questo tipo di interventi era stato incluso nell'ambito oggettivo di applicazione della detrazione del 55% a partire dal 1° gennaio 2012.

¹¹ Per le spese sostenute nel 2007, la ripartizione era prevista in 3 rate annuali. Per quelle sostenute nel 2008, si poteva, invece, scegliere di ripartire la detrazione in un numero di rate annuali da 3 a 10, con scelta irrevocabile (salvo rideterminazione del numero delle rate), mentre per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 è prevista per legge la detrazione in 5 rate annuali. A partire dalle spese sostenute nel 2011, la ripartizione deve avvenire obbligatoriamente in 10 rate annuali.

DETRAZIONE 55% dal 2012 per:		
◆ INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ED IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA		
◆ INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI CON SCALDACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA		
(Post D.L. n. 63 del 04.06.2013)		
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE	RIPARTIZIONE
01.01.2012 - 30.06.2013	55%	10 rate annuali
01.07.2013 -		


Restano ferme le altre condizioni previste dalla disciplina sul 55%.

A tal proposito, si ricorda che **beneficiario** della detrazione è colui che **possiede o detiene l'immobile** sul quale sono stati effettuati gli interventi sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).



Ha diritto alla detrazione **anche il familiare convivente del possessore o detentore** dell'immobile oggetto dell'intervento, **purché abbia sostenuto le spese** e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati.

L'agevolazione **spetta a:**



Gli **interventi agevolabili** sono quelli:

- ◆ eseguiti **su edifici "esistenti"**¹², parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti;
- ◆ **finalizzati al risparmio energetico dell'edificio.**

¹² La prova dell' "esistenza" dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'ICI, se dovuta.

Gli interventi per i quali trova applicazione l'agevolazione fiscale in esame sono, nello specifico, quelli definiti con il **decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008.**

Si tratta delle seguenti tipologie di interventi:

<p style="text-align: center;">INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI</p> <p>Valore massimo della detrazione fiscale: € 100.000</p>	<p>Qualsiasi intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio (raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del D.M. 19.02.2007, ovvero, per gli interventi eseguiti dal 2008, non superiore ai valori definiti dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 11.03.2008). Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.</p>
<p style="text-align: center;">INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI ESISTENTI</p> <p>Valore massimo della detrazione fiscale: € 60.000</p>	<p>Gli interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne, cappotti), finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.</p>
<p style="text-align: center;">INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI</p> <p>Valore massimo della detrazione fiscale: € 60.000</p>	<p>Interventi relativi all'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.</p> <p>Gli interventi agevolabili riguardano anche la produzione di acqua calda per usi industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.</p>
<p style="text-align: center;">INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE</p> <p>Valore massimo della detrazione fiscale: € 30.000</p>	<p>Per essi si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.</p> <p>Dal 1° luglio 2013, l'agevolazione non sarà più ammessa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; ◆ la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

E' possibile, inoltre, fruire della **detrazione anche** per le spese relative ai **lavori edili** funzionali all'intervento volto al risparmio energetico e per quelle relative alle **prestazioni professionali ricevute** necessarie per realizzare l'intervento ed acquisire la certificazione energetica richiesta.

Si osserva che, essendo rimasto **invariato il valore massimo delle detrazione fiscale spettante**, l'aumento della percentuale di detrazione dal 55% al **65%** produce di contro, come **effetto**, la **riduzione del limite massimo di spesa agevolabile**:

TIPO DI INTERVENTO	VALORE MAX DELLA DETRAZIONE FISCALE	SPESA MAX AGEVOLABILE FINO AL 30.06.2013	SPESA MAX AGEVOLABILE DAL 01.07.2013
RIVALIFICAZIONE ENERGETICA	€ 100.000	€ 181.818,18 (€ 100.000 = 55% di € 181.818,18)	€ 153.846,15 (€ 100.000 = 65% di € 153.846,15)
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	€ 60.000	€ 109.090,90 (€ 60.000 = 55% di € 109.090,90)	€ 92.307,69 (€ 60.000 = 65% di € 92.307,69)
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI	€ 60.000	€ 109.090,90 (€ 60.000 = 55% di € 109.090,90)	€ 92.307,69 (€ 60.000 = 65% di € 92.307,69)
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	€ 30.000	€ 54.545,45 (€ 30.000 = 55% di € 54.545,45)	€ 46.153,84 (€ 30.000 = 65% di € 46.153,84)

Resta ferma, poi, la documentazione da conservare e trasmettere per ottenere l'agevolazione. In particolare, si ricorda che è **necessario ottenere e conservare** la seguente documentazione:

- ◆ l'**asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato, mediante la quale viene attestato che l'intervento eseguito rispetta i requisiti richiesti¹³;
- ◆ l'**attestato di certificazione o qualificazione energetica**, prodotto da un tecnico abilitato successivamente all'esecuzione degli interventi ed inerente i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio¹⁴.
- ◆ la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati e redatta da un tecnico

¹³ L'asseverazione può essere sostituita da una apposita "certificazione del produttore" nel caso di:

- ◆ sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- ◆ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza nominale inferiore a 100 KW.

¹⁴ Dal 2008, l'attestato di certificazione o qualificazione energetica non è più richiesto nel caso di:

- ◆ sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- ◆ installazione di pannelli solari;

L'attestato di certificazione o di qualificazione energetica non è più richiesto anche per i lavori relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ultimati successivamente al 15 agosto 2009, in quanto tale obbligo è stato soppresso dall'art. 31 della Legge n. 99 del 23.07.2009.

abilitato;

- ◆ la **fattura e le ricevute fiscali** relative ai lavori;
- ◆ le **ricevute dei bonifici** effettuati;
- ◆ la **ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA**;
- ◆ la **copia delle delibera assembleare e della tabella millesimale** (solo per i condomini).

Una volta ottenuta la documentazione sopra elencata, è necessario inviare **telematicamente all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori**:

- ◆ una **copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica** (se previsto per il tipo di intervento);
- ◆ la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati.

Interventi per la prevenzione sismica

(art. 15,
D.L. n. 63/2013)

Il D.L. n. 63 del 04.06.2013, **non avendo previsto una misura specifica** di carattere strutturale finalizzata a "*favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi*", all'**art. 15** stabilisce che in tal caso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e 16 dello stesso decreto, e cioè le norme in vigore da oggi 6 giugno 2013 sulla **detrazione Irpef del 50%** per le **ristrutturazioni edilizie** e sulla **detrazione Irpef/Ires del 65%** per gli interventi volti al **risparmio energetico** dell'edificio medesimo.



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno**.